

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETA' *IN HOUSE PROVIDING* "PORTANOVA SPA"

(art. 20 D.Lgs. 175 del 2016)

Analisi assetto complessivo della società al 31.12.2017

1. QUADRO NORMATIVO

1.1 - Finalità della ricognizione

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, all'articolo 20 stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle stesse. La ricognizione è finalizzata all'individuazione delle partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse

L'art. 3 del TUSP dispone che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo il quale *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (art. 4, comma 1), il legislatore indica una serie di attività per le quali è possibile, per la pubblica amministrazione, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni societarie.

L'art. 4, comma 2, del TUSP, in particolare, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Inoltre, il successivo comma 6 consente la costituzione di società in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/5/2014.



1.3 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D.Lgs. 175/2016 (TUSP) ed illustrati nella premessa, si procede nel prosieguo all'analisi delle partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria.

DENOMINAZIONE SOCIETA':

Tipologia ente: Società per Azioni

Denominazione Ente: "PORTANOVA SPA"

Codice Fiscale e Partita IVA: 02565930803

Anno di costituzione: 2009

Iscrizione registro delle imprese della provincia di Reggio Calabria n°174880

Attività svolta:

- programmare, realizzare e gestire iniziative rivolte allo sviluppo dei sistemi informatici;
- gestire il servizio di accesso, accoglienza e informazione presso le strutture del Consiglio regionale della Calabria ed eventualmente presso altre strutture ove vengono svolte attività dello stesso Consiglio;
- programmare, realizzare e gestire interventi di supporto ai servizi bibliotecari e di supporto ai servizi tecnici del Consiglio regionale della Calabria;
- fornire servizi di resocontazione;



Tipo della partecipazione: diretta

Misura della partecipazione: 100% - *in house providing*

Capitale sociale: € 120.000,00

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

La società "Portanova S.p.A." produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, D.lgs. 175/2016), inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 175/2016, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali. La stessa inoltre soddisfa appieno le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP:

Numero dei dipendenti: 27

Numero amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Numero sindaci: 3

Compensi Amministratori: 0,00

Compensi componenti organo di controllo: euro 44.578,00

Costo del personale: euro 940.240,00

Fatturato ultimo triennio: euro 1.227.583,00 (anno 2017), euro 1.282.477,00 (anno 2016), euro 1.893.224,00 (anno 2015);

Risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio: euro 30.563,00 (anno 2017), euro 57.658,00 (anno 2016), euro 46.435,00 (anno 2015); euro 97.619,00 (anno 2014), euro 135.120,00 (anno 2013).

La società "Portanova S.p.A." non possiede i presupposti, indicati dall'articolo 20 d.lgs. 175/2016, per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. La stessa, infatti, è una società che:

- conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dal Consiglio regionale della Calabria;
- ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio di € 1.467.761,00 superiore a quello previsto all'art. 20 comma 2 lett. d);
- ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. e);
- ha costi di funzionamento che risultano adeguati, avendo la società mantenuto costante il rapporto tra costi ed il valore della produzione.



3. ESITO DELLA RICOGNIZIONE E CONCLUSIONI

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si può concludere che la "Portanova S.p.A." è una società solida, che ha sempre gestito i servizi di cui è affidataria con la dovuta diligenza e nell'esclusivo interesse del Consiglio regionale della Calabria; inoltre, la stessa si è costantemente impegnata a proporre l'eventuale integrazione dei servizi effettuati, con l'obiettivo di determinare un miglioramento qualitativo degli stessi.

Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci e la predisposizione di un Regolamento per il controllo analogo. A tal fine, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico:

- il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità da parte del socio unico di richiesta di informazioni in ordine alla gestione dei servizi;
- gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal socio unico.

Il socio unico verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo il socio unico ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e si avvale di un Comitato interno per il controllo analogo.

L'organo amministrativo e il collegio sindacale sono tenuti ad offrire la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti. Il socio unico ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società ed all'amministrazione della stessa, in via esemplificativa, i verbali dell'organo amministrativo, i contratti conclusi e la corrispondenza.

La società "Portanova S.p.A", per le finalità del presente atto, non presenta, pertanto, particolari criticità tali da ingenerare dubbi sulla legittimità del suo mantenimento. Sussistono, difatti, le condizioni e i requisiti normativamente previsti, in quanto la società rientra nella categoria delle società *in house* e produce un servizio strumentale al Consiglio regionale della Calabria (art. 4 comma 2 lett. d), strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4 comma 1), inoltre, non ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

